

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – DIREZIONE GENERALE PER LE QUESTIONI CIBERNETICHE, L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - UFFICIO IV, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE OMNISSA WORKSPACE ONE, COMPRENSIVE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2681 (CIG BABA46A880 – CUI F80213330584202500015)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO	1
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO	3
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 3 – DURATA ED EFFICACIA CONTRATTUALE	6
ARTICOLO 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6
ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
ARTICOLO 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	8
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	8
ARTICOLO 8 – PENALI	9
ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO	10
ARTICOLO 10 – REVISIONE DEI PREZZI	11
ARTICOLO 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	11
ARTICOLO 12 - TRASPARENZA DEI PREZZI	12
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	14
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	15
ARTICOLO 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	15
ARTICOLO 17 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	16
ARTICOLO 18 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	16
ARTICOLO 19 – GARANZIA DEFINITIVA	17
ARTICOLO 20 – RECESSO	18
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE	18
ARTICOLO 22 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	20
ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	20
ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO	21
ARTICOLO 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL MAECI	21
ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	21
ARTICOLO 27 – FORO ESCLUSIVO	21

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

TRA

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con sede in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1 – CAP 00135, C.F. 80213330548, nella persona di _____ in qualità di _____, giusta D.M. n. ____/____ in data _____, recante visto dell'UCB del _____ n. _____ e registrato alla Corte dei Conti il _____ con n. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1 (di seguito per brevità anche "Committente" o "Amministrazione"),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA/C.F. _____, in persona dell'Amministratore Delegato/legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa" o "Operatore Economico"),

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A ha istituito, con bando pubblicato sulla GUUE n. S 129 del 7 luglio 2023 e sulla GURI n. 78 del 10 luglio 2023, un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la "fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT 2 - ID 2681)" e ss.mm.ii., avente una durata pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
- b) con Decisione a contrarre n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di _____;
- c) con Lettera d'Invito generata automaticamente da detto Sistema per l'Appalto ID n. _____ in data _____ alle ore _____, firmata digitalmente in data _____, gli operatori economici ammessi al Bando Istitutivo sono stati invitati a presentare offerta entro e non oltre il termine del _____ alle ore _____, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione dell'Appalto Specifico;
- d) l'Amministrazione ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di affidamento _____ fino all'aggiudicazione della stessa;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura per la prestazione della fornitura e dei servizi indicati nel successivo art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto compresa la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, rilasciata in data _____ da _____, mediante polizza fideiussoria avente numero _____, del valore di € _____, e la polizza assicurativa rilasciata da _____ in data _____, avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- g) è agli atti dell'Amministrazione la nota prot. n. _____ del _____ recante l'Informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011;

<...ovvero, in alternativa...>

l'Amministrazione, con richiesta trasmessa alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), prot. n. _____ del _____ ha provveduto a richiedere l'Informazione

antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. e, nelle more del rilascio della predetta da parte della Prefettura competente tramite la BDNA, considerata l'urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, si procede a stipulare il presente contratto con la pertinente condizione risolutiva di cui al successivo art. 21;

- h) successivamente all'apposizione della firma digitale da parte dell'Amministrazione, il Fornitore procederà alla sottoscrizione digitale del presente documento; con la seconda sottoscrizione, il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- i) il Codice Identificativo di Gara è il seguente CIG: _ _ _ _ _;
- j) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati [Allegato "I" - Capitolato d'Oneri e relativi allegati; Allegato "II" - Capitolato tecnico AS; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla stazione Appaltante nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" - Offerta Economica e ulteriori elementi di OE; Allegato "V" - Clausole in materia di protezione dei dati personali] definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) non è necessario attendere il decorso del termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, co. 3, lett. c) del D. Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dai relativi decreti attuativi (di seguito, anche, Codice);
 - b) dal Codice Civile e dal Codice dell'Amministrazione digitale, D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;
 - c) dal Codice di comportamento del MAECI e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del MAECI consultabili sul sito internet della stessa;
 - d) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e

dalla relativa normativa nazionale di attuazione e raccordo.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione, in sede di definizione contrattuale.
4. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico ANAC le notizie, le informazioni e i dati che le stazioni appaltanti sono tenuti a comunicare alla Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti la fase di esecuzione contrattuale, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025.
5. Il Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto entro 5 giorni dalla stipula, è _____ . L'Impresa si impegna a comunicare, un'eventuale variazione, per il tramite di posta elettronica certificata.
6. Il Responsabile Unico del Progetto per l'Amministrazione è _____ , il Direttore dell'Esecuzione è _____ .

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento per la fornitura dei seguenti Prodotti e Servizi Base nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni:

Prodotti Base:

SDAPA CODICE CPV	SDAPA PRODOTTO SERVIZIO BASE	SDAPA CT Rif.	CT AS	Product Description	Tipologia	Qty.	Durata delle licenze e servizi (mesi)	Data Inizio	Data fine	Base d'asta
48000000-8	Pacchetti software e sistemi di informazione	3.10	3.1	Omnissa Workspace ONE Advanced 1-year Subscription - On Premise for Per Device (Includes Production Support/Subscription)	Licenza	8.000	12	30/04/2026	29/04/2027	€ 430.000,00
			3.1	Omnissa Workspace ONE Assist Add On 1- year Subscription - On Premise for Per Device (Includes Production	Licenza	8.000	12	30/04/2026	29/04/2027	€ 28.000,00

				Support/Subscription)						
										totale € 458.000,00

ARTICOLO 3 – DURATA ED EFFICACIA CONTRATTUALE

1. Il contratto spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 29 aprile 2027, data di scadenza delle licenze e del relativo servizio di manutenzione e supporto.
2. Per le sole prestazioni a carattere continuativo, l'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs 31 marzo 2023, n.36, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
3. Il presente contratto è immediatamente efficace per le parti. Ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Codice, è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da parte degli organi di controllo.
4. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, comma 15, del medesimo decreto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del Codice.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o

rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura dei prodotti base di cui all'art. 2 dovrà essere eseguita nei termini e secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico AS, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 8 del presente Contratto.
2. La disponibilità delle licenze software e l'attivazione dei relativi servizi dovrà essere effettuata, entro 24 ore dalla data di stipula del contratto di Appalto Specifico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Contratto.
3. Le licenze oggetto del presente contratto, dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
4. L'attivazione dei servizi di cui all'art. 2 dovrà risultare da attestazione formale del produttore o tramite visualizzazione sul sito ufficiale di supporto.
5. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico AS e relative Appendici e nella relativa documentazione tecnica e d'uso, salvo espressa autorizzazione ad eventuale variazione da parte dell'Amministrazione. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l'Amministrazione rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.
7. L'Impresa garantisce la piena titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al successivo articolo 6. L'impresa dichiara inoltre che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
8. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico AS e relative Appendici, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
9. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
10. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 6.

11. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
12. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 20, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. I prodotti e i servizi oggetto del presente contratto saranno sottoposti a verifica di conformità, come previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, e relativo allegato II.14, al fine di accertarne la regolare esecuzione, ovvero per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Per le modalità e i termini di svolgimento della verifica di conformità si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
3. La data del rilascio dell'Attestazione di regolare esecuzione del contratto verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" secondo quanto previsto dall'art. 5 e ai fini di quanto previsto dall'art.11, del presente documento.
4. L'Amministrazione, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.
2. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della fornitura.
4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più

soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. Ai sensi del sopra citato art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, qualora applicabile, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
6. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore e, qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del D. Lgs. 36/2023, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 8 – PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura dei prodotti o servizi indicati, rispetto ai termini previsti al par. 3.3 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura/servizio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti base e dei servizi opzionali ai sensi del precedente art. 6, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 7 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare il 10 per cento del corrispettivo globale contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali applicate all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di

tutti i danni.

6. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 19 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi per la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 2, è pari a € _____ = (_____/_____) IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze. L'importo per la manodopera è pari a € 0,00.

Gli importi da corrispondere, come da Offerta Economica, sono così distribuiti:

- a) € _____ (_____/_____), IVA esclusa, per i prodotti/servizi di cui al par. 3.1, punto 1 del Capitolato Tecnico;
 - b) € _____ (_____/_____), IVA esclusa, per i prodotti/servizi di cui al par. 3.1, punto 2 del Capitolato Tecnico.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni del presente contratto.
 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo esemplificativo, relativi: alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.
 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione dei prezzi di cui all'art.10, qualora applicabile.
 6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'I.V.A.
 7. Ai fini del versamento dell'I.V.A. per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*").

ARTICOLO 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai fini della revisione dei prezzi di cui al comma 2, punto b), dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, il presente contratto è da considerarsi ad esecuzione istantanea.

Pertanto, ai sensi dell'Allegato II.2-bis, articolo 1 comma 3, il presente Contratto non è soggetto a tale revisione.

ARTICOLO 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 9, il Fornitore:
 - a. per la fornitura di prodotti/servizi di cui al par. 3.1 del Capitolato Tecnico AS, il Fornitore fatturerà il corrispettivo dovuto in un'unica soluzione, a seguito dell'ottenimento dell'Attestazione di Regolare Esecuzione (A.R.E.).
2. Il Fornitore prende atto che la fattura andrà inviata esclusivamente in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) conformemente a quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative. Essa andrà indirizzata al "Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica – Ufficio IV (codice IPA: V9EBXD) e dovrà riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del presente contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) _____. La fattura dovrà essere prodotta all'esito positivo della verifica di conformità, e a seguito dell'ottenimento dell'Attestazione di Regolare Esecuzione (A.R.E.).
3. In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 144 del D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Il termine di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, è stabilito in 30 (trenta) giorni ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, salvo diverso accordo tra le parti e comunque senza superare i 60 (sessanta) giorni ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
10. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 12 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente affidamento al cessionario, già nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 e 28 D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Poiché il Fornitore, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, sarà chiamato a svolgere attività di trattamento di dati personali, lo stesso viene nominato "Responsabile del trattamento" dei predetti dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si

impegna a rispettare le specifiche clausole in materia di protezione dei dati personali di cui all'Allegato V (Clausole in materia di protezione dei dati personali) al presente contratto.

6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori/subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di uso del prodotto secondo quanto previsto dalle clausole di licenza del produttore.
2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
4. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 17 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui al precedente comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 18 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa indicata in premessa, conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva e agli atti dell'Amministrazione.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 19 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, costituita mediante polizza fideiussoria definitiva, rilasciata in data ____ da _____ ed avente numero _____ per un importo di € _____ secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri.
2. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Risoluzione", "Penali", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. L'Amministrazione ha inoltre diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
7. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica finale di regolare esecuzione, attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 20 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c. e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 16 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.;
 - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.

Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- i) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9, del Codice;
 - j) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - k) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.
 - l) nei casi di cui si verificano le condizioni di risoluzione specificate nei seguenti articoli: "Modalità di esecuzione della fornitura", "Verifica di conformità e accettazione della fornitura", "Penali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Trattamento dati personali", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Garanzia definitiva", "Condizione particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "codice di comportamento e Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del MAECI".
2. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il DEC formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di applicare eventuali penali, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa.
 3. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 122, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 5. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni derivanti dallo scioglimento del contratto.
 6. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di

risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2, primo periodo del Codice.

7. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
8. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 22 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile del trattamento in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di *audit*, *assessment*, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO

1. La fornitura dei prodotti di cui al precedente art. 2 costituisce una subfornitura a catalogo di prodotti informatici, non è pertanto configurabile quale attività da affidarsi in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera b), del Codice.

ARTICOLO 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL MAECI

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla Legge n. 190/2012. Dichiara inoltre di aver preso visione del Codice di comportamento MAECI e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali, consultabili sul sito internet www.esteri.it.
2. Per effetto della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n.231/2001 e della L. n. 190/2012; (ii) ad uniformarsi ai principi contenuti nel Codice di comportamento e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del MAECI, che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra le parti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione Contraente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. L'imposta di bollo, pari ad Euro ____ (____/____), in forza di quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.4 al Codice, è stata assolta dall'Impresa in attuazione di quanto stabilito al punto 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 240013 e nella Risoluzione 37/E, entrambi del 28 giugno 2023, con versamento tramite F24 Elide la cui quietanza risulta agli atti della stazione appaltante.

ARTICOLO 27 – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li _____

Per l'Amministrazione

Per il Fornitore
il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "Oggetto del contratto", art. 3 "Durata ed efficacia contrattuale", art. 5 "Modalità di esecuzione della fornitura", art. 6 "Verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. 7 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - inadempienze contributive e retributive", art. 8 "Penali", art. 9 "Corrispettivo", art. 10 "Revisione dei prezzi", art. 11 "Fatturazione e pagamento", art. 13 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 14 "Trattamento dati personali", art. 15 "Obblighi di riservatezza", art. 18 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 19 "Garanzia definitiva", art.20 "Recesso", art. 21 "Risoluzione", art. 22 "Condizione particolare di risoluzione", art. 23 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 25 "Codice di Comportamento e Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del MAECI", art. 27 "Foro esclusivo".

Per il Fornitore

Il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale

Clausole in materia di protezione dei dati personali
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n.196/2003

tra

il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)**, Direzione Generale per le Questioni Cibernetiche, l'informatica e l'innovazione Tecnologica (DGCT), Ufficio IV, rappresentato dal _____ in qualità di Capo Ufficio *pro tempore*, giusta i poteri conferitigli dal D.M. n. _____ in data _____, registrato alla Corte dei Conti il _____ con n. _____, in materia di protezione dei dati personali, per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), indicato in seguito come «il Titolare del trattamento oppure il Titolare»

e

l'operatore economico _____, aggiudicatario del contratto di Appalto Specifico stipulato nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, come da bando istitutivo indetto da Consip S.p.A. e pubblicato sulla GUUE n. S 129 del 7 luglio 2023 e sulla GURI n. 78 del 10 luglio 2023 - ID SIGEF 2681, rappresentato da _____, amministratore delegato/legale rappresentante, di seguito indicato come «*il Responsabile del trattamento oppure il Responsabile*».

I. Oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE, del D. Lgs. n.196/2003 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

II. Descrizione delle attività di trattamento oggetto delle presenti clausole

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dall'Amministrazione vengono acquisiti dal Fornitore ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.

Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

a. dati personali comuni: codice fiscale, nome, cognome, sede, ufficio di servizio, ruolo, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico.

Le categorie di interessati sono:

- personale in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, cui è affidata la

gestione e l'esecuzione del contratto.

III. Durata delle clausole

Le presenti clausole sono valide fino al termine del contratto di riferimento.

IV. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali);
- b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ed indicate nel presente articolo;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto (d'ora in poi "persone autorizzate"):
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017;
- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione dell'Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32

del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà l'Operatore Economico ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente, o comunque su richiesta del Titolare, una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Il Sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate

ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile/terzo autorizzato.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del presente Contratto derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile o da un

sub-Responsabile, anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

V. Obblighi del Titolare del trattamento nei confronti del Responsabile del trattamento

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Roma, _____

Per il Titolare
(firmato digitalmente)

Per il Responsabile
(firmato digitalmente)